

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Il prossimo **30 novembre** scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps (IVS e gestione separata).

Le regole per quantificare la misura dell'acconto, che variano a seconda del tipo di contribuente, sono riassunte nello schema che segue:

MODELLO	Imposta	Acconto totale	Rata unica - esenzioni	Secondo acconto
Unico Società di capitali	Ires	100%	Non dovuto se rigo RN21 non supera 20 euro	Totale importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato in sede di primo
			In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103	
	Irap	100%	Non dovuto se rigo IR22 non supera 20 euro	
			In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103	
Unico Società di persone	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €51	
			In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103	
Unico Persone fisiche	Irpef 99%		Non dovuto se importo di RN34 non è superiore a € 51.	acconto per il 2010
		99%	In unica soluzione a novembre se l'importo della prima rata non supera € 103	
	<i>Irap</i> 99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera 51 euro		
		In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103		

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:

metodo storico

che prevede la determinazione automatica dell'acconto, sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2009;

metodo previsionale

che prevede la determinazione dell'acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d'imposta in corso (2010).

Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente (come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2010) o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche coloro che non produrranno alcun tipo di reddito nel 2010 o che hanno certezza di non dover versare imposte.

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2010 e il 30 novembre 2010, per i redditi del *de cuius*.

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui la clientela, che si tratti persone fisiche o società, prevedesse di avere una minore imposta da versare per il 2010, con la dichiarazione da presentare il prossimo anno, e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.

I contribuenti che si avvalgono della *c.d.* "Tremonti-ter", relativamente alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti, degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.

In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte derivanti da Unico, i soggetti interessati devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale").

È in ogni caso opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2011, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza sono dovute le **sanzioni nella misura del 30%**; sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto, è quindi consigliabile il ricalcolo solo alla clientela che prevede una sensibile riduzione del reddito per il periodo d'imposta 2010 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti rilevanti oneri che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc). Particolare attenzione dovrà essere riposta in tutti i casi in cui, a far data dal 2010, i contribuenti hanno subito ritenute d'acconto di nuova istituzione, come accade, ad esempio, per i fornitori dei soggetti che usufruiscono di agevolazioni fiscali del 36% o del 55%.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

La clientela interessata, dovrà, entro e non oltre la data del / / inviare apposita richiesta di rideterminazione tramite il modello riportato di seguito, riportando i dati di cui è in possesso e fissando con urgenza un appuntamento con lo Studio per verificare assieme le informazioni.

CHECK LIST DI RICALCOLO DELL'ACCONTO SU BAS	SE PREVISIONALE			
Il sottoscritto per sé / per conto della società dal medesimo rappresentata (<i>cancellare l'ipotesi che non interessa</i>), nel corso dell'anno 2010 prevede di essere debitore di una minore imposta in relazione alle seguenti circostanze:				
Reddito stimato per il 2010 ▶ redditi da fabbricati €				
 Oneri deducibili stimati per il 2010: contributi previdenziali e assistenziali assegni periodici corrisposti al coniuge previdenza complementare 	€			
Oneri detraibili stimati per il 2010: € ▶ spese sanitarie € ▶ interessi passivi € ▶ spese di istruzione € ▶ ristrutturazioni edilizie 36% € ▶ riqualificazione energetica 55% € ▶ €				
Altro (specificare):	€			
Data/ Firma				

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP

L'obbligo di versare gli acconti dell'Irap per l'anno 2010 è ovviamente connesso con l'esistenza dei presupposti che rendono il contribuente un soggetto passivo del tributo regionale.

Negli ultimi mesi, numerose sentenze della Cassazione sono tornate a pronunciarsi sull'argomento, arricchendo la casistica dei soggetti esclusi.

Nella tabella che segue, riepiloghiamo in modo schematico le varie situazioni che si possono presentare:

TIPO DI CONTRIBUENTE	MODALITÀ ORGANIZZATIVA	CONSEGUENZE IRAP
Ditta	 Nessun dipendente o collaboratore Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l'attività Assenza di collaborazioni stabili con ditte esterne per svolgere parte della lavorazione 	Non si deve pagare l'Irap
individuale	La ditta impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con ditte esterne	Deve pagare l'Irap
Lavoratore autonomo	 Nessun dipendente o collaboratore Beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile per svolgere l'attività Assenza di collaborazioni stabili con soggetti esterni per svolgere parte delle prestazioni 	Non si deve pagare l'Irap
(professionista)	Il professionista impiega lavoro altrui in modo stabile, oppure ha una dotazione di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, oppure si avvale di collaborazioni stabili con soggetti esterni	Deve pagare l'Irap
Società di persone o di capitali	A prescindere dalla modalità organizzativa dell'attività	Deve pagare l'Irap

Come verificare l'assoggettamento

Da quanto sopra, deriva che appare impossibile stabilire a priori se un agente di commercio o un elettricista, piuttosto che un medico o un ingegnere, debbano o meno pagare il tributo; diversamente, la soluzione deve essere ricercata, caso per caso, verificando la presenza degli indicatori ritenuti significativi dalla giurisprudenza.

Va notato che è abbastanza semplice accertare la presenza o l'assenza di lavoro stabile altrui, se trattasi di dipendenti o collaboratori; non è chiaro, invece, se possa essere di ostacolo la presenza di un collaboratore dell'impresa familiare, oppure di un associato d'opera.

Germana Cortassa

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 ● 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016 Parimenti, non è così scontato individuare quale sia il limite "massimo" di beni strumentali che non fa scattare l'esistenza di una autonoma organizzazione, oppure quale ruolo debba essere attribuito alla collaborazione stabile con entità esterne.

Nei casi dubbi, lo Studio consiglia di effettuare il pagamento e di provvedere alla richiesta di rimborso, evitando di esporsi ad inutili sanzioni.

Chi ha già pagato e non è soggetto

Alla luce dei nuovi chiarimenti, si potrebbero configurare posizioni in cui è divenuta ragionevolmente certa l'esclusione da Irap.

Per tali casistiche:

- non si deve provvedere al versamento degli acconti Irap di fine novembre, in quanto non dovuti;
- è possibile attivare istanza di rimborso per le annualità pregresse, richiedendo in restituzione quanto pagato negli ultimi 48 mesi.

Chi non ha pagato ed è soggetto

Contrariamente al caso che precede, si potrebbero configurare (residue) ipotesi in cui è divenuto dubbio il mancato assoggettamento ad Irap, già deciso nel 2009, oppure in sede di primo acconto del 2010.

Cosa sta facendo lo Studio

Alla luce delle nuove interpretazioni, lo Studio sta operando una valutazione delle posizioni dei singoli Clienti, al fine di individuare quelle di certa esclusione da Irap (anche in conferma di precedenti scelte già operate), quelle di certo assoggettamento, e le casistiche di confine.

Sarà nostra cura contattarvi nell'occasione della consegna delle deleghe per il versamento degli acconti di fine novembre, per discutere le singole problematiche ed assumere i comportamenti più appropriati.

Lo Studio resta a disposizione per chi avesse specifiche e più urgenti necessità. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO SALDO ICI 2010

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio che durante il mese di dicembre scade il termine per il versamento del saldo Ici relativo al periodo d'imposta 2010: la scadenza è il **16 dicembre 2010**.

Le regole per la determinazione del saldo sono le consuete: si deve determinare l'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2010), scomputando quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno. Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell'imposta determinata sulla base delle situazione reale del 2010, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2009.

Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (ossia coloro che in quella sede hanno già versato l'intera imposta dovuta per l'anno 2010). Possono, invece, versare l'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2010 in unica soluzione entro il 16 dicembre i contribuenti non residenti.

Modalità di versamento

Il pagamento dell'Ici a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l'alcuna convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti: rimane possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale **bollettino** di versamento Ici ovvero utilizzando **altri metodi** stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria).

Immobili

Sono soggetti al tributo:

- i terreni agricoli: sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani");
- i fabbricati: sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);
- le aree edificabili: sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Esenzione per l'abitazione principale

A decorrere dallo scorso periodo d'imposta sono esenti da lci l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, <u>i</u> contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L'esenzione relativa all'abitazione principale **NON** si applica:

- ▶ alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
- alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

L'esenzione relativa all'abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:

- immobili della IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazioni concesse in uso al coniuge separato;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa verifica del regolamento comunale);
- abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).

Variazioni intervenute nel corso del 2010

Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all'immobile

- √ nuovi accatastamenti;
- ✓ frazionamenti:
- ✓ demolizioni;
- ✓ ristrutturazioni;
- √ inagibilità;
- fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;
- variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli;
- variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile nonché il relativo valore.

Modificazioni relative alla titolarità

- √ cessioni o acquisizioni di immobili;
- cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;
- ✓ uso o abitazione;
- ✓ ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno;
- sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

Note operative per gestire la scadenza

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell'anno: impattano sul calcolo 2010 anche le variazioni intervenute nella prima metà del mese di dicembre.

Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.

La clientela dovrà, entro e non oltre la data del / inoltrare allo Studio i seguenti dati e allegare la documentazione correlata, fissando con urgenza un appuntamento per verificare assieme le informazioni.

Lo Studio provvederà a consegnare il modello di versamento Ici con i modelli di versamento relativi agli acconti di imposta in scadenza a fine novembre.

Sono intervenute variazioni nel corso del 2010						
	NO					
☐ terreni agricoli	□ aree edificabili	☐ fabbricati				

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Ho provveduto a trasmettere allo Studio la documentazione necessaria				
SI	NO			
→	Allego i seguenti documenti			
→	1			
→	3			

firma

Germana Cortassa